DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2005

Art. 2

Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale

Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione e' effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione interessata. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione e' svolta, altresi', secondo le seguenti modalita':

a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;

b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino difficolta' tecniche nell'attuazione della sperimentazione, e' tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' costituita , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali. In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. E' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno

2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 26 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005
Estremi	Decreto-legge 1 febbraio 2005, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-svolgimento-delle-elezioni-amministrative/art-2-sperimentazione-della-rilevazione-informatizzata-di-uno-scrutinio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it